

Legge di bilancio 2024: le novità in materia di lavoro

Per l'anno 2024, tra le diverse misure introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, spiccano, in particolare, **la conferma della riduzione della quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti, l'innalzamento della soglia di esenzione per i fringe benefit, la detassazione dei premi di risultato e un nuovo sistema di compensazione dei crediti.**

Sintetizziamo di seguito le principali disposizioni attinenti al mondo del lavoro contenute nella Legge di Bilancio.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Anche per il 2024, è riconosciuto l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore dipendente. L'esonero è riconosciuto in misura pari:

al 6% qualora la retribuzione imponibile mensile sia compresa tra 1.924 € e 2.692 €, al netto del rateo di tredicesima;

al 7% qualora la retribuzione imponibile mensile non ecceda l'importo pari a 1.923 €, al netto del rateo di tredicesima.

Diversamente da quanto previsto per gli anni 2022 e 2023, per i periodi paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, **l'esonero non si applica alla tredicesima mensilità** e alle eventuali ulteriori mensilità aggiuntive (quattordicesima). Resta in ogni caso ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. **La misura non si applica ai rapporti di lavoro domestico.**

Fringe benefit e welfare aziendale

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, **il limite di esenzione contributiva e fiscale applicabile ai fringe benefit è innalzato a 1.000 € per ciascun lavoratore.**

Per il 2024, **rientrano nell'elenco dei fringe benefit il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, le spese per affitto prima casa, gli interessi sul mutuo prima casa.**

Per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, la legge di bilancio prevede che **il limite di esenzione aumenti a 2.000 € per il periodo d'imposta 2024.** L'innalzamento della soglia di esenzione a 2.000 € risulta applicabile qualora il lavoratore dichiari di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico. Si ricorda che il figlio è considerato a carico se, nel periodo d'imposta di riferimento, percepisce un reddito inferiore a 4.000 € se di età inferiore a 24 anni, ovvero a 2.840,51€ per i figli con età superiore a 24 anni. I datori di lavoro provvedono all'attuazione della misura previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

Detassazione dei premi di risultato

Viene confermata dalla legge di bilancio, anche per l'anno 2024, la tassazione dei premi di risultato sino a 3.000 € con aliquota del 5% (e non del 10%), applicabile ai lavoratori che hanno percepito nell'anno precedente un reddito da lavoro dipendente inferiore a 80.000 €.

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiero

Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

La misura spetta per i lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 €.

Il sostituto d'imposta è tenuto a riconoscere il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore che attesti per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023 e compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione della misura mediante modello F24.

Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico

Al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, Agenzie delle Entrate e Inps realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

Effettuano, inoltre, attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e **realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici**, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'Agenzia delle Entrate mette poi a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza anche per la **predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.**

Misure di razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps, può essere effettuata:

- **dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione dell'Uniemens da cui emerge il credito o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, dalla data di notifica delle note di rettifica passive;**
- **dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;**
- **dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.**

Restano escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata. **Inoltre, la compensazione dei crediti Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell'Istituto.**

Misure in materia di congedi parentali

L'indennità prevista per la fruizione del congedo parentale è innalzata:

- **all'80% della retribuzione per un solo mese, fruibile in via alternativa dai genitori fino al sesto anno di vita del figlio (come previsto per il 2023);**

- **al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, fruibile in via alternativa dai genitori fino al compimento del sesto anno di vita del bambino.**

L'ulteriore mese indennizzabile al 60%, limitatamente all'anno 2024, è indennizzato all'80%.

La misura contenuta nella Legge di Bilancio **si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.**

Decontribuzione delle lavoratrici con figli

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, **alle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto l'esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a loro carico, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo e nel limite massimo annuo di 3.000 €, riparametrato su base mensile.**

L'esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per l'anno 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

Agevolazione assunzione donne vittime di violenza

Ai datori di lavoro che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del reddito di libertà, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali**, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 € annui, riparametrato e applicato su base mensile. La misura spetta per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato e 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Novità Fiscali 2024

Revisione della disciplina IRPEF

L'art. 1 dispone che per l'anno 2024, nella determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda è calcolata applicando in luogo delle aliquote attualmente contenute nell' art. 11, comma 1 del

TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23%;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

c) oltre 50.000 euro, 43%.

A regime in base all'art. 11, comma 1 del TUIR, la curva delle aliquote IRPEF previste per ciascuno scaglione di reddito è la seguente: a) fino a 15.000 euro, 23%; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; d) oltre 50.000 euro, 43%.

Le modifiche interessano lo scaglione di reddito compreso tra 15.001 e 28.000 euro, al quale si applicherà nel 2024, l'aliquota del 23%, in luogo di quella attualmente vigente del 25%, con un risparmio massimo di 260 euro.

Sempre per il solo anno 2024, viene previsto l'innalzamento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro. Così disponendo, viene innalzata fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati. **In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.** È stato, infatti, previsto che per l'anno 2024 le somme erogate a titolo di trattamento integrativo, di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 3/2020, siano riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell' art. 13, comma 1, lettera a), TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro (cioè dell'incremento della detrazione previsto) rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Nella determinazione degli acconti IRPEF dovuti per i periodi d'imposta 2024 e 2025, l'imposta del periodo precedente viene assunta senza tener conto delle previsioni in parola.

Modifiche alle detrazioni

L'art. 2 del decreto dispone che per l'anno 2024, ai fini della determinazione del reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l'ammontare della detrazione lorda spettante ai sensi dell' art. 15, comma 3-bis, TUIR è diminuito di un importo pari a 260 euro delle detrazioni complessivamente spettanti, in relazione ai seguenti oneri:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all' art. 15, comma 1, lettera c), TUIR;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020).

Come cambieranno le detrazioni per oneri e spese

Rispetto a quanto previsto in origine, la stretta sulle detrazioni non riguarderà le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, quelle in favore dei partiti politici e quelle per gli enti del Terzo settore.

Ai fini dell'applicazione di tale decurtazione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all' art. 10, comma 3-bis del TUIR.

Aggiornamento delle addizionali

L'art. 3 ridisegna i margini di movimento per Regioni e Comuni per rideterminare le rispettive addizionali all'IRPEF, specificando che se non fosse rispettato il termine del 15 aprile 2024 per le delibere, l'addizionale si applicherebbe per il solo 2024 con le aliquote e gli scaglioni vigenti per il 2023.

Maxi-deduzione per le nuove assunzioni

L'art. 4 prevede per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 (ossia, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il 2024) per i titolari di:

a) reddito d'impresa, da intendersi come i soggetti di cui all' art. 73, comma 1,

TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, le società di persone ed equiparate ex art. 5 TUIR;

b) esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 TUIR,

il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato viene maggiorato - ai fini della determinazione del reddito - di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.

L'agevolazione spetta a condizione che:

a) i soggetti hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2024 per almeno 365 giorni;

b) l'impresa si trovi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali.

Sono pertanto escluse dall'ambito applicativo dell'agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria nonché quelle che si trovano in stato di liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi d'impresa di natura liquidatoria (i.e. liquidazione coatta amministrativa; amministrazione delle grandi imprese; concordato preventivo, etc.).

Per fruire dell'agevolazione, inoltre, l'incremento occupazione rileva solo a condizione che il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato nel 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nell'esercizio 2023.

Attenzione Per finalità antielusive, la verifica di tale condizione deve essere effettuata al netto degli occupazionali verificatisi nelle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minore tra:

- il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti;

- l'incremento del costo complessivo del personale dipendente classificabile nell'art. 2425, comma 1, lettera B), numero 9), c.c. rispetto a quello relativo all'esercizio 2023.

I soggetti che non adottano lo schema di conto economico di cui all' art. 2425 c.c., (i.e. imprese IAS adopter, imprese assicurative o intermediari finanziari di cui al D.Lgs. n. 136/2015), devono comunque tener conto delle componenti del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nella voce di cui alla lettera B), numero 9).

I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente, per cui, ad esempio, per i soggetti in contabilità semplificata e per gli esercenti arti e professioni, detti costi rileveranno secondo il principio di cassa.

Fermo restando il fine di incentivare l'incremento delle basi occupazionali favorendo la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato - come si legge nella relazione illustrativa del decreto - è necessario non pregiudicare il grado di occupazione dei dipendenti a tempo determinato in forza presso le imprese.

A questo fine, per beneficiare dell'agevolazione si prevede che il numero complessivo dei dipendenti alla fine del periodo d'imposta 2024 debba essere superiore al livello occupazionale di riferimento, fissato nel periodo d' imposta 2023.

Infine, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto e moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione del 10% (quindi sconto del 30%) nei casi in cui questo rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, tra le quali vi sono:

- i lavoratori svantaggiati o con disabilità;
- le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;
- le donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- i giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;
- i lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- i soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza.

Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno stabilite le disposizioni attuative della disciplina, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categoria di lavoratori svantaggiati così da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo sostenuto per dette categorie.

Si ricorda, infine, che ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d' imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024), non si tiene conto delle disposizioni dell'art. 4 del decreto. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le medesime disposizioni.